

Sentenza n. 71/2024 pubbl. il 09/01/2024

RG n.

Repert. n.

del 09/01/2024

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione V CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ) promossa da:

, con il patrocinio dell'avv.

, elettivamente domiciliato presso il difensore

**ATTORE**

contro

\ quale rappresentante di F

. quale rappresentante di

SPV S.r.l., con il patrocinio dell'avv.

MASSIGNANI DOMENICO  
il difensore

elettivamente domiciliato presso

**CONVENUTA**

nella sua qualità di procuratrice e mandataria di  
patrocinio dell'avv.

con il

l. elettivamente domiciliata presso il difensore

**TERZA INTERVENUTA**

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione di  
, e di e per essa

SPV S.r.l. e per essa di  
relativamente all'esercizio

pagina 1 di 6

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4d9ae804b733610



dell'azione svolta nei confronti di \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;  
in via principale di merito: accertare e dichiarare che \_\_\_\_\_ nulla deve a \_\_\_\_\_ SPV S.r.l. e per essa a \_\_\_\_\_ e/o a \_\_\_\_\_ e per essa \_\_\_\_\_ e per l'effetto, revocare, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto, comunque, e respingere ogni domanda dalle stesse formulata nei confronti di \_\_\_\_\_  
Spese e onorari integralmente rifiuti, con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. a favore dell'avv.

**Per parte terza intervenuta:**

Respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;  
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare il sig \_\_\_\_\_ al pagamento direttamente in favore di \_\_\_\_\_ S.p.a., cessionaria di \_\_\_\_\_ spv srl, della somma ingiunta, ovvero nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;  
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto nr. \_\_\_\_\_ con il quale gli era stato ingiunto, in solido con \_\_\_\_\_, il pagamento della somma di euro 150.000,00, oltre interessi e spese, in qualità di fideiussore di \_\_\_\_\_, pagamento da effettuare a favore di \_\_\_\_\_, quale rappresentante di \_\_\_\_\_, quale rappresentante di \_\_\_\_\_, allagata cessionaria del credito.

L'opponente contestava la legittimazione attiva in capo a \_\_\_\_\_ rilevando che la procura speciale rilasciata da \_\_\_\_\_ S.PV s.r.l. a \_\_\_\_\_ per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei suoi crediti non conteneva autorizzazione a quest'ultima di sostituire a sé altri soggetti nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, con la conseguenza che gli atti compiuti da \_\_\_\_\_ non potevano produrre effetto nella sfera giuridica della mandante \_\_\_\_\_ SPV s.r.l.



Contestava altresì la qualità di creditrice di \_\_\_\_\_ SPV s.r.l. rilevando che non era stata provata la trascrizione dell'atto di cessione dei crediti nel registro delle imprese né vi era prova che il credito ceduto fosse compreso tra i crediti oggetto di cessione come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Eccepiva altresì la prescrizione dei crediti derivanti dai rapporti di conto corrente.

Si costituiva la convenuta opposta la quale produceva procura speciale del 06.08.2018 rilasciata da \_\_\_\_\_ SPV a favore della società \_\_\_\_\_ con autorizzazione alla società procuratrice di conferire procure o deleghe relativamente agli atti da compiere, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati.

Quanto alla titolarità del credito allegava che la stessa doveva ritenersi provava dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione.

In data 6 settembre 2021 interveniva \_\_\_\_\_, in qualità di procuratrice e mandataria di \_\_\_\_\_, che, allegato che quest'ultima era subentrata nella titolarità del credito oggetto di pretesa monitoria, si associava alle domande di parte opposta di cui chiedeva l'estromissione.

All'esito dell'istruttoria solo documentale la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.

L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di parte opposta per non contenere la procura speciale rilasciata da \_\_\_\_\_ SPV s.r.l. a \_\_\_\_\_ l'autorizzazione alla sostituzione di terzi nell'esecuzione dell'incarico è superata dalla produzione, effettuata in allegato alla comparsa di costituzione, della procura speciale del 06.08.2018 rilasciata da \_\_\_\_\_ SPV s.r.l. a favore della Società \_\_\_\_\_ che autorizza la società procuratrice a conferire procure o deleghe relativamente agli atti da compiere.

Quanto alla prova delle intervenute cessioni, questo Giudice condivide quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ord. 19744/23. Con tale provvedimento, alla cui motivazione si rinvia, la Corte ha chiaramente precisato che, in caso di contestazione dell'esistenza del contratto di cessione di credito,



questo non può ritenersi provato dalla mera notificazione dell'atto di cessione o dalla pubblicazione dell'avviso di cessione che tiene luogo della prima (vieppiù se effettuata/richiesta dalla cessionaria). La Suprema Corte con tale decisione ha peraltro ribadito che il contratto di cessione, nei rapporti con il debitore ceduto, può essere provato con libertà di forme, senza, pertanto, che sia necessaria la produzione del contratto.

Nel caso in esame ritiene questo Giudice che la prima cessione di credito, quella tra . e sia adeguatamente provata alla luce dell'esame congiunto della pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. e della dichiarazione prodotta sub doc. 2 da parte terza intervenuta.

Quanto alla pubblicazione dell'avviso di cessione è certamente vero che questo, da solo, non prova l'intervenuta cessione ma è anche vero che la modalità di pubblicità è tale che non può non essere venuta a conoscenza di s.p.a., che certamente avrebbe adottato idonee forme di pubblicità in caso di inesistenza del contratto di cessione.

Quanto alla dichiarazione di cui al doc. 2 cit., la stessa è chiaramente riferibile alla cessionaria in quanto, in assenza di specificazione, deve ritenersi sottoscritta dal suo legale rappresentante e, con tale dichiarazione, la cedente ha attestato non solo la conclusione del contratto di cessione ma anche l'inclusione dei crediti per cui è causa nell'ambito di tale cessione.

La valutazione congiunta di tali elementi porta a ritenere provata la cessione dei crediti per cui è causa da a SPV.

Quanto alla cessione tra questa e s.p.a. è pur vero che la dichiarazione di cessione, risultando sottoscritta dal rappresentante della cedente, più che una specificazione dell'esistenza e dell'oggetto del contratto di cessione, pare costituire una testimonianza scritta assunta in assenza dei presupposti di legge, in sé priva di valore probatorio, ma è anche vero che, nel caso in esame, la cessione del credito, provata in via indiziaria dalla pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U., trova conferma nel comportamento processuale della stessa cedente che, dopo aver chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo e dopo essersi costituita nel giudizio di opposizione, all'esito dell'intervento della terza cessionaria allegatasi cessionaria ha sostanzialmente abbandonato il procedimento, lasciando la difesa alla terza intervenuta.

Ciò posto l'unica ulteriore eccezione formulata da parte opponente attiene alla prescrizione dei crediti che traggono origine dai due contratti di conto corrente.



Nello specifico, quanto al credito costituito dal saldo del conto corrente n. \_\_\_\_\_, parte opponente si limita ad allegare che il contratto è privo di data sicché, in sua tesi, non risultando dall'estratto conto al 19 luglio 2018 prodotto in sede monitoria in quale data sarebbe sorto il credito questo "...*laddove sussistente, risulterebbe prescritto*".

Analoghe considerazioni vengono svolte con riguardo al credito derivante dal saldo del conto corrente n. \_\_\_\_\_), rilevando l'opponente che "*si è limitata a depositare una copia del contratto di conto corrente in data 13 aprile 2007 e un estratto conto al 19 luglio 2018, dal quale, tuttavia, anche in questo caso, non risulta quale sia la data in cui sarebbe sorto il credito il quale, laddove sussistente, risulterebbe prescritto*".

Tali argomentazioni non sono condivisibili.

Premesso che, in assenza di prova del giorno di decorrenza del termine di prescrizione, l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento, non risultando provato l'effettivo decorso del termine prescrizione, si osserva che il *dies a quo* del termine di prescrizione deve essere individuato nella data di risoluzione/recesso dei contratti di conto corrente essendo da tale data che il credito al pagamento dell'eventuale saldo negativo diviene esigibile.

Ciò posto non è noto né risulta dagli atti quando sia stato risolto o comunque abbia cessato di avere efficacia il contratto \_\_\_\_\_ mentre, con riguardo al contratto n. \_\_\_\_\_, dagli atti di causa il *dies a quo* della prescrizione è individuabile nel 28 ottobre 2015, data nella quale l'istituto di credito ha comunicato il recesso dal contratto di conto corrente (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione).

In considerazione di quanto sopra l'opposizione non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.

Le spese di lite tra attore e convenuta opposta (alla cui estromissione parte attrice si è opposta) e terza intervenuta seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, vengono liquidate in euro \_\_\_\_\_ per compenso (liquidando le sole fasi di studio e introduttiva ai valori minimi stante la semplicità delle questioni sottese), oltre rimborso forfettario, accessori e spese, quanto alla convenuta opposta e in euro \_\_\_\_\_ per compenso (liquidando la fase di trattazione e decisionale ai valori minimi stante la semplicità delle questioni sottese), oltre rimborso forfettario, accessori e spese quanto alla terza intervenuta.



Sentenza n. 71/2024 pubbl. il 09/01/2024  
RG n.  
Repert. n. ... del 09/01/2024

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;  
spese liquidate come in parte motiva.

Brescia, 8 gennaio 2024

Il Giudice  
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

pagina 6 di 6

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4d9ae804bf733610

